SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 1952

(60ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDI

del Vice Presidente GAVINA

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e ritiro)

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*) » **(N. 1371)** (*D'iniziativa del senatore Raja*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 605, 606
VARRIALE, *relatore* 606
RAJA 606, 607, 608
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 606
ROMANO Antonio 607
PICCHIOTTI 607
BERLINGUER 608
MAGLIANO 608
ITALIA 608
CONCI 608

(Discussione)

« Istituzione di un ruolo di personale di gruppo *C*, per le officine-scuola delle case e dei centri di rieducazione per minorenni » **(N. 1170)** (*D'iniziativa del senatore Bastianetto*):

PRESIDENTE 608, 612
RIZZO Giambattista, *relatore* 608, 112
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . *Pag.* 608, 612
GRAMEGNA 612
MAGLIANO 612

« Riordinamento degli archivi notarili » **(Numero 1085)** (*D'iniziativa del senatore Elia*):

PRESIDENTE 612
SPALLINO, *relatore* . . . . . 613, 614 e *passim*
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* 613 e *passim*
GRAMEGNA 615

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, Gavina, Gramegna, Italia, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Spallino, Turco, Varriale e Zelioli.

È presente per il Governo il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

SPALLINO, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e ritiro del disegno di legge di iniziativa del senatore Raja: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (N. 1371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Raja: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 di-

cembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*) ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Come i colleghi ricordano, ho già svolto ampiamente la mia relazione su questo disegno di legge in una delle precedenti riunioni. È noto alla Commissione che, con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, è stato soppresso il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, perchè è stata disposta la fusione di questo ruolo con quello dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Mentre gli aiutanti delle cancellerie erano nel gruppo *C*, i funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie sono di gruppo *B*. All'articolo 5 della legge che ho citato, è stato stabilito che il precedente servizio prestato nel ruolo degli aiutanti deve essere, ai fini della successiva promozione ai gradi IX e X, valutato per due terzi. Senonchè, quando si è trattato dell'applicazione pratica di questa norma, quando cioè si dovevano promuovere questi funzionari di cancelleria, provenienti dal ruolo soppresso, il Ministero ritenne che non era possibile conseguire promozioni nei gradi IX e X del gruppo *B*, senza una permanenza minima di due anni nel nuovo ruolo, richiamandosi in ciò ad una disposizione contenuta nell'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367.

Contro questa interpretazione, adottata dal Ministero, insorsero gli interessati ed il senatore Raja ha presentato un disegno di legge, con il quale sostiene che, interpretandosi autenticamente l'articolo 5 della legge che fonde i due ruoli in un unico ruolo, cioè nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di gruppo *B*, non si deve imporre agli aiutanti delle cancellerie e segreterie, che sono passati nel nuovo ruolo, l'onere della permanenza minima di due anni nel nuovo ruolo, necessaria per poter conseguire promozioni nei gradi IX e X.

Quando ho svolto la mia relazione su questo disegno di legge, ho fatto un esame delle varie disposizioni, esame che ritengo ora inutile ripetere, poichè credo che i senatori avranno avuto l'opportunità di esaminare la mia relazione. Non voglio perciò tediare ulteriormente la Commissione rileggendo quello che ho scritto e concludo favorevolmente all'approvazione de disegno di legge.

PRESIDENTE. Come ha già ricordato il relatore, di questo disegno di legge ci siamo occupati in due precedenti sedute. Il principio ispiratore del disegno di legge era stato anche genericamente approvato. Restava da sentire il parere del Governo, perchè il sottosegretario Tosato si era riservato di esaminare meglio a questione prima di esprimere un parere definitivo a nome del Governo.

RAJA. Il sottosegretario Tosato, pur riservandosi di dare un parere definitivo, fu in linea di massima concorde.

PRESIDENTE. Comunque è oggi presente il Ministro di grazia e giustizia, che può dirci in proposito il pensiero del suo Ministero. Ha pertanto la parola il senatore Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei fare anzitutto presente alla Commissione, che, in relazione alla questione oggetto di questo disegno di legge, pendono avanti il Consiglio di Stato diversi giudizi. Non so pertanto quanto sia opportuno che, in pendenza di contestazioni sull'interpretazione di una legge, intervenga il Parlamento ad interpretare quella legge medesima. Ci sono stati dei cancellieri i quali, ritenendo di aver diritto ad essere ammessi allo scrutinio di promozione, indipendentemente dalla condizione dei due anni di permanenza nel nuovo ruolo, hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato.

Ripeto che non so quanto possa convenire un'interpretazione della legge da parte del Parlamento, quando l'Autorità giudiziaria competente ancora deve decidere. D'altra parte, oggi il disegno di legge ha perduto notevole parte della sua importanza, perchè, dal momento che l'inquadramento nel nuovo ruolo è avvenuto nel 1950 e che gli scrutini per l'anno 1951 ci sono già stati, gli interessati non potrebbero valersi dell'interpretazione proposta dal senatore Raja che per gli scrutini del 1952, ma evidentemente a quel momento i due anni di permanenza nel ruolo saranno trascorsi e quindi, anche senza il disegno di legge, potranno prendere parte agli scrutini.

La legge resterebbe allora come una attestazione di benevolenza verso questi funzionari, ma non produrrebbe alcun effetto pratico. Data questa situazione, non posso esprimere parere favorevole all'accoglimento della proposta Raja. Debbo però far presente che in sostanza, col non ammettere gli aiutanti di cancellerie allo scrutinio, prima della maturazione del biennio nel nuovo ruolo, non si fa altro che applicare una norma di carattere generale, la quale dice che, per essere ammessi allo scrutinio per la promozione ai gradi superiori in cancellerie e segreterie giudiziarie, è necessaria la permanenza di almeno due anni al grado precedente. In questo caso c'era qualcosa di più, perchè questi aiutanti non appartenevano nemmeno al ruolo dei funzionari. Con una disposizione di benevolenza a loro favore, essi furono ammessi nel nuovo ruolo dei cancellieri. Ora, a questa disposizione così favorevole per loro, se ne aggiungerebbe un'altra e, in definitiva, il risultato sarebbe che, mentre i cancellieri che sono – per così dire – veramente cancellieri debbono attendere due anni, prima di poter aspirare alla promozione, costoro non dovrebbero attendere neppure per questo periodo di tempo previsto dalla legge. Ciò, a mio avviso, sarebbe una eccessiva benevolenza verso questi funzionari, già abbastanza beneficati con la legge di soppressione del loro ruolo e di fusione con quello dei funzionari delle cancellerie. Quindi, per queste considerazioni, debbo dare parere contrario alla proposta che è stata prosentata.

Ad ogni modo, ripeto, la ragione prevalente è che ormai questa legge non ha alcuna portata pratica, perchè nello scrutinio nel 1952 questi funzionari saranno ammessi essendo il biennio ormai maturato. Resterebbero soltanto i ricorsi pendenti, sul cui giudizio però non so se sia opportuno interferire con una interpretazione data dal Parlamento.

ROMANO ANTONIO. Ripeto oggi quello che ho già detto in altra occasione. Per me fu un errore eliminare il gruppo *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, perchè, se c'è un'amministrazione in cui effettivamente si sente il bisogno di un gruppo *C*, cioè di impiegati d'ordine, per la copiatura e la tenuta dei registri, questa è proprio l'Amministrazione della giustizia. Si volle, purtroppo, eliminare con una legge questo gruppo e forse già si sente il bisogno di ripristinarlo. Ma, lasciando da parte la soppressione del ruolo, e venendo al disegno di legge che esaminiamo, ritengo che la proposta del senatore Raja, più che ad innovare, serve a chiarire il contenuto della legge.

RAJA. Infatti è una proposta interpretativa della legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Si chiama interpretativa, onorevole Raja, ma in sostanza è innovativa.

ROMANO ANTONIO. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge, per mantenere salva la possibilità della nomina con effetto retroattivo, per lo meno per quei casi ancora in pendenza.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Faccio osservare che, essendo lo scrutinio per merito comparativo e per un numero limitato di posti, nessun effetto retroattivo potrebbe avere la proposta di legge.

PICCHIOTTI. Premesso che sono favorevole, al disegno di legge, osservo che nella sottile esposizione del Ministro, c'è stata una *nuance*, una sfumatura. Egli dice: con il disegno di legge si vuole concedere un privilegio ad una categoria che si sottrarrebbe al periodo di permanenza nel grado prescritto anche agli altri funzionari. Ma io osservo – ed è qui la sfumatura – che questi funzionari aiutanti di cancellerie avevano esercitato praticamente le stesse funzioni che esercitano oggi, anzi può darsi anche superiori, da otto, dieci, quindici anni. Ora, come titolo di soddisfazione, ed almeno di augurio per questi disgraziati cancellieri, che sono gli elementi più umili, ma quelli che lavorano davvero nelle cancellerie, penso che si debba essere favorevoli al disegno di legge.

RAJA. Non c'è dubbio che le osservazioni fatte dal ministro Zoli hanno un fondamento. Infatti, la legge, non per colpa della Commissione, nè del proponente, viene esaminata e discussa quando quasi non serve più. Per una questione di ordine personale, debbo affermare che il mio progetto di legge fu presentato prima che avvenisse qualsiasi ricorso al Consiglio di Stato da parte degli interessati. Certamente non avrei mai presentato un progetto

di legge se avessi saputo che della questione era già stata investita la Magistratura.

Se il disegno di legge è stato ritardato nel suo esame, ciò è dipeso dal fatto che il sottosegretario Tosato promise testualmente che avrebbe risoluto la questione in una settimana. Ora, a mio parere, e non certo per un sentimento, dirò così, di paternità, mi sembra che il progetto di legge possa essere tranquillamente discusso, perchè non è valido, secondo me, l'argomento dell'interferenza sulle decisioni del Consiglio di Stato. Comunque, vorrei avere un chiarimento più preciso da parte del Ministro. Questi aiutanti, divenuti funzionari di cancellerie, si trovano in condizione di poter essere scrutinati nello scrutinio del 1952 ?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, perchè hanno già due anni d'inquadramento.

BERLINGUER. Voglio dichiarare che, per le ragioni già esposte dal senatore Picchiotti ed anche perchè si tratta di un provvedimento, oltrechè giusto, di portata molto limitata, voterò a favore del provvedimento medesimo.

MAGLIANO. Intervengo nella discussione, perchè fui uno dei presentatori della legge di soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Comprendo che il senatore Raja si sia preoccupato delle conseguenze che potevano derivare da quella legge, ma ritengo che la sua proposta sia inutile, perchè non può ottenere lo scopo che egli si era prefisso.

ITALIA. Voto contro l'approvazione del disegno di legge, per le ragioni esposte dal Ministro di grazia e giustizia.

CONCI. Dalle dichiarazioni del Ministro risulta che il disegno di legge non avrebbe alcun effetto pratico. Per questa ragione voterò contro.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal senatore Raja, prima di chiudere la discussione e di passare ai voti, se intende mantenere il suo disegno di legge o se intende ritirarlo.

RAJA. In seguito all'esplicita dichiarazione fatta dal Ministro di grazia e giustizia, secondo cui i funzionari di cancelleria potranno essere scrutinati nello scrutinio che sarà fatto nel 1952 e in seguito alle dichiarazioni contrarie al disegno di legge fatte da vari colleghi, dichiaro di ritirare il disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. S'intende allora che il disegno di legge verrà cancellato dall'ordine del giorno della Commissione e che dell'avvenuto ritiro verrà data comunicazione alla Presidenza del Senato.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ruolo di personale di gruppo C, per le officine-scuola delle case e dei centri di rieducazione per minorenni » (N. 1170) (*D'iniziativa del senatore Bastianetto*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bastianetto: « Istituzione di un ruolo di personale di gruppo *C*, per le officine-scuola delle case e dei centri di rieducazione per minorenni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore.* Avrei naturalmente preferito discutere il disegno di legge in presenza anche dell'onorevole proponente, il collega Bastianetto, che, come tutti sappiamo, per ragioni di salute, attualmente non partecipa alle sedute del Senato. Permettetemi quindi che inizi la mia relazione inviando un saluto e un fervidissimo augurio al senatore Bastianetto, che speriamo di vedere presto tornare tra noi. Avrete notato che il disegno di legge viene con un certo ritardo all'esame della Commissione in sede deliberante, ritardo dovuto a molte cause, tra le quali c'è anche il parere negativo pervenutoci dalla Commissione finanze e tesoro. Abbiamo in via non ufficiale opposto le ragioni che, a nostro avviso, potevano superare le considerazioni esposte dalla 5ª Commissione; questa però, allo stato, rimane ferma nel suo parere.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi consenta il relatore di interromperlo, ma ritengo opportuno che la Commissione sia preliminarmente messa a conoscenza di talune notizie, circa l'ggetto del disegno di legge, contenute in una relazione, inviatami in merito dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Credo che le notizie contenute in questa relazione possano chiarire la situazione ai colleghi della Commissione e,

se il Presidente consente, ne vorrei dar lettura, poichè è un argomento interessante, anche per le notizie sul lavoro che si svolge negli istituti e nelle case di rieducazione per minori.

La relazione dice testualmente:

« Da tempo capi e maestri d'arte aspirano a più adeguato trattamento e non sarà vano ricordare l'origine e lo sviluppo di tale aspirazione, anche per chiarire l'accenno alla antica ed alla attuale loro condizione, che si contiene nella relazione, che precede il disegno di legge, proposto ad iniziativa del senatore Bastianetto.

« Quando, nelle carceri, il lavoro era soltanto riguardato come coefficiente di disciplina, esso si limitava ad attività di tipo casalingo e, per lo svolgimento di tale attività, l'Amministrazione non si avvaleva di apposito personale stabile, ma conferiva semplici incarichi ad idonei artigiani locali, comprendendoli nel novero del personale aggregato delle carceri, con la qualifica di « capi d'arte » o con quella di " assistenti tecnici ".

« Investiti di semplice incarico, essi pertanto non rientravano fra i dipendenti dello Stato (impiegati, salariati), non avevano diritto a pensioni, ad aspettative, a ferie retribuite. Essendo inoltre l'incarico sempre revocabile *ad nutum*, essi lamentavano la precarietà della loro situazione.

« Frattanto, mentre l'esecuzione penale si indirizzava verso la individualizzazione della pena ed in questa si accentuava la finalità emendativa, anche il lavoro carcerario (nel quale si confidava come mezzo di rigenerazione) veniva sviluppandosi, sempre più assorbendo l'attività dei capi d'arte in modo continuativo. Sempre più viva pertanto rendevasi la discordanza fra la precarietà dello *status*, assegnato a detti capi d'arte, e la stabile continuità del servizio, che essi rendevano.

« Identica a quella dei capi d'arte delle carceri era la posizione di quegli altri artigiani che, nei riformatori e con la qualifica di « maestri d'arte », attendevano al loro compito, accogliendo nei loro laboratori giovani apprendisti.

« Si giunse così al 1924, quando, in occasione dell'ordinamento gerarchico, i capi e maestri d'arte dei nostri istituti furono compresi fra il personale salariato dello Stato. Essi conseguirono per tal modo, con lo stato giuridico dei detti salariati, maggiore stabilità, diritto a pensione e a ferie retribuite e furono inquadrati fra i capi d'arte ed operai specializzati di cui al gruppo II della tabella n. 1, allegata al regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2264.

« Può riconoscersi che tale inquadramento rispondeva alle loro reali attitudini: trattavasi invero di bravi artigiani, generalmente sforniti di titolo di studio superiore a quello della licenza « elementare », ma dotati di naturale ingegnosità che li rendeva sufficientemente idonei al loro compito.

« Quando infine il lavoro carcerario, sempre percorrendo le vie del suo sviluppo, si indirizzò verso forme di attività industriale, l'Amministrazione avvertì il difetto di appositi servizi tecnici e pertanto sollecitò ed ottenne, nel 1935, che l'organico del suo personale comprendesse anche un ruolo di tecnici agricoli ed industriali (gruppo *B*). Ma tale ruolo si ridusse a solo otto posti e pertanto quasi tutte le officine rimasero affidate ai capi d'arte, che – sostituendosi ai dirigenti tecnici (ved. art. 315 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena) – ne assunsero i compiti (ved. articolo 314 Regolamento suddetto). Deve peraltro riconoscersi che tali compiti – presentandosi con spiccato carattere tecnico ed amministrativo, oltre che disciplinare e didattico – non possono confondersi con le assai più modeste mansioni, riservate agli operai specializzati, di cui all'articolo 3 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

« Analogamente accadde per quegli altri artigiani, che prestavano servizio negli istituti per minori, con la qualifica di « maestri d'arte ». Creati, accanto ai tribunali per i minorenni, i centri di rieducazione con i loro vari istituti, si accentuarono infatti le finalità didattiche. Ed il Regolamento per le case di rieducazione (regio decreto 4 aprile 1939, n. 721) comprese, fra gli organi che concorrono alla rieducazione dei minori, anche i maestri d'arte (ved. art. 17 del Regolamento suddetto), ma ad essi vennero assegnati i compiti di cui all'articolo 18 del Regolamento stesso.

« Tale articolo recita:

" I maestri d'arte hanno il compito e la cura dell'andamento tecnico delle officine, sia

per quanto riguarda la produzione, sia per l'impiego del materiale e delle macchine.

" Hanno in consegna le macchine, gli utensili e gli arnesi di lavoro e sono responsabili della buona conservazione, distribuzione e ritiro.

" Essi sono anche responsabili della buona conservazione e dell'uso delle materie da lavoro. Sono tenuti a presentare entro il primo mese di ciascun anno finanziario il rendiconto della gestione della rispettiva officina.

" I maestri d'arte osservano l'orario di insegnamento e di lavoro stabilito dal direttore e disimpegnano le altre incombenze che egli affida loro ".

« Come vedesi, i lavoratori e le officine annesse ai centri ed alle case di rieducazione non hanno finalità essenzialmente didattiche, ma – destinate a provvedere ai bisogni delle singole case – accolgono anche i minori per avviarli al lavoro e dare ad essi possibilità di compiere l'apprendistato.

« Il disegno di legge, proposto ad iniziativa del senatore Bastianetto, muove invece dal presupposto che detti laboratori e dette officine, annesse ai nostri istituti per minori, siano da equipararsi a quelli delle pubbliche scuole professionali e di conseguenza sollecita:

« 1° l'istituzione di un ruolo tecnico di gruppo *C*, per l'insegnamento tecnico industriale presso i centri di rieducazione per minori;

« 2° l'inquadramento nel ruolo anzidetto degli attuali maestri d'arte.

« Occorrerebbe peraltro stabilire preliminarmente il cennato presupposto. Occorrerebbe cioè recare modifiche alle vigenti norme regolamentari, che concernono i centri e le case di rieducazione per minorenni, per affermare la finalità didattica delle officine e dei laboratori, di cui trattasi; stabilire, in relazione a tale finalità, i compiti dei maestri d'arte e coordinare a queste stesse finalità i corsi scolastici.

« A tutto ciò mirano le aspirazioni e le attività di questa Direzione generale, al fine di procurare ai minori, accolti nei suoi istituti, il massimo di istruzione professionale, corrispondente alle capacità dei singoli ed alle rispettive esigenze di vita. E, negli anni decorsi, si è cercato infatti di istituire corsi di avviamento professionale, valendosi anche della volonterosa collaborazione dell'I.N.A.P.L.I.

« Ma il problema merita studio, data la estrema varietà dei mestieri e dato che le stesse pubbliche scuole professionali non sempre dànno lieti risultati ed incontrano il favore delle famiglie, non riuscendo esse stesse a mantenersi alla pari con i continui progressi e mutamenti, che si verificano nei procedimenti di lavoro.

« Il problema – ripetesi – merita studio, sia da chi voglia considerarlo in per se stesso, sia da chi voglia anche porlo in rapporto alle condizioni ed alle esigenze dei nostri istituti per minori. Ciascun istituto infatti dispone – per esigenze domestiche – di laboratorio per sarti e per calzolai e di officine per falegnami e per fabbri. Si aggiungono talvolta laboratori di intaglio e di plastica (come a Pesaro, Catanzaro, Roma, Napoli, Tivoli, Torino ecc.), tal'altra tipografie (come a Palermo, Roma, Torino), tal'altra officine per aggiustatori, tornitori e montatori (come quelle organizzate a Torino, con la collaborazione della Fiat). Si aggiungono inoltre attività agricole e corsi di avviamento professionale a tipo agrario (come a Nisida).

« Ora non stimasi possibile organizzare tanti corsi di istruzione professionale per quante sono le attività artigiane, industriali ed agricole esistenti nei nostri istituti e non resta che determinare preliminarmente quale delle varie attività sia da ritener prevalente in ciascun istituto e in rapporto a tale determinazione predisporre l'organizzazione dei correlativi corsi di istruzione professionale.

« Tutto ciò reputasi preliminarmente necessario anche per stabilire il numero dei posti del costituendo ruolo e determinare il titolo di studio da richiedere agli aspiranti alla nomina nel ruolo stesso, tenendo presente, a tal riguardo, che per sarti e calzolai non risultano esistenti scuole di istruzione professionali, sicchè non saprebbesi, allo stato, quale titolo di studio richiedere da parte degli aspiranti maestri sarti e maestri calzolai.

« Nè la circostanza che, nella prima attuazione della proposta legge, i posti del ruolo anzidetto potrebbero essere coperti dagli attuali " maestri d'arte ", si presenterebbe scevra di pratiche difficoltà, specie di fronte ai " capi d'arte " degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, i quali assolvono compiti analoghi

a quelli dei " maestri d'arte ", compiti che in sè comprendono anche finalità educative, se è vero – come notavasi più sopra – che nel lavoro si confida, come nel mezzo più atto alla emenda dei condannati e degli internati.

« La complessità del problema, in definitiva, non riflette che taluni aspetti del più vasto problema relativo alla riforma da recare all'ordinamento del personale addetto ai centri di rieducazione per minorenni. E poichè tale problema trovasi sottoposto alla competenza dell'apposita Commissione, recentemente istituita per lo studio di esso, questa Direzione generale esprime l'avviso di rinviare, per qualche tempo, l'esame del disegno di legge concernente la sistemazione dei maestri d'arte ».

« Su tale disegno di legge hanno anche espresso il loro punto di vista il Ministero del tesoro e della pubblica istruzione, rispettivamente con lettere n. 17604/1373/A.P. Gab. del 20 ottobre 1950 e n. 14062/U/L/ del 6 dicembre 1950.

« Il Ministero del tesoro ravvisa anzitutto la necessità di affermare esplicitamente, nel disegno di legge suddetto, la funzione educativa delle officine e dei laboratori, annessi ai centri ed alle case di rieducazione " in modo da far risultare espressamente la differenziazione fra la pratica del lavoro, avente carattere educativo, e le mansioni di servizio e di fatica, onde evitare che altre categorie di personale salariato possano avanzare pretese di classificazione nell'àmbito dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti statali, invece che in quello del personale salariato ".

« Rileva poi l'altra necessità di far risultare il numero complessivo dei posti del costituendo ruolo; suggerisce l'opportunità che tali posti siano limitati ai gradi 13° e 12° di gruppo *C*; esclude la possibilità di richiamare e trattenere in servizio, ai fini dell'inquadramento nel nuovo ruolo, i maestri d'arte già collocati e da collocare a riposo.

« A sua volta, il Ministero della pubblica istruzione suggerisce di richiedere, al fine di garantire una adeguata preparazione professionale da parte degli aspiranti alla nomina nel costituendo ruolo, il possesso della licenza di scuola tecnica industriale ».

Questo è il giudizio, direi tecnico, dato dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. E quale è il parere del Ministro, in sede politica, come capo del Dicastero ?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ritengo che ci sia un problema politico. Il problema è squisitamente tecnico. E su questo problema, come già è accennato nella relazione che vi ho detto, c'è stato anche un parere del Ministero della pubblica istruzione che ha diretto a noi queste osservazioni: « Con la proposta indicata in oggetto, il senatore Bastianetto mira alla istituzione di un ruolo di personale tecnico di gruppo *C*, per l'insegnamento tecnico-professionale nelle officine scuole delle case e dei centri per rieducazione per minorenni. Nel ruolo in questione verrebbero inquadrati i salariati che attualmente prestano servizio nelle officine-scuole predette con mansioni di assistenti tecnici, di maestri e sottomaestri d'arte. A sostegno della proposta, il senatore Bastianetto afferma che al personale in questione vengano affidate attribuzioni a carattere di insegnamento tecnico pratico, che trovano una analoga rispondenza a quelle che vengono affidate agli insegnanti e capi officina nelle scuole secondarie di avviamento professionale. Al riguardo questo Ministero, esaminato quanto è stato esposto da quello del tesoro con nota del 24 ottobre ultimo scorso, n. 17604 riterrebbe opportuno che, al fine di garantire una adeguata preparazione professionale da parte degli aspiranti alla nomina nel ruolo, fosse ad essi richiesto il possesso di un titolo di studio rilasciato da scuola statale d'istruzione tecnica. Nel caso particolare, più rispondente sembrerebbe la licenza di scuola tecnica industriale e potrebbe eccezionalmente prescindersi dalla richiesta di tale requisito soltanto nei confronti degli assistenti tecnici, dei maestri e sottomaestri d'arte già in servizio nelle officine-scuole ». Quindi, il Ministero della pubblica istruzione non è contrario al disegno di legge, ma fa osservare che con il disegno di legge si istituisce un ruolo permanente senza stabilire i necessari titoli di studio: quindi è contrario al fatto che non vengano stabiliti questi titoli di studio.

Non so – dato che queste notizie sono dell'aprile 1951 – a che punto siano gli studi di quella Commissione istituita per esaminare

il problema. Posso informarmi per tornare a riferirne in Commissione.

PRESIDENTE. Il problema rientra nella grande riforma carceraria che è in progetto?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* No, questo problema non riguarda la riforma carceraria generale.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore.* Mi sembra che, giunti a questo punto e prima di continuare nella mia relazione si debba preliminarmente decidere se rinviare o no la discussione, in attesa di ulteriori e più recenti notizie.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il relatore potrebbe prendere contatto con la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e informarsi quindi direttamente.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore.* Per la verità, ho parlato una volta con un funzionario, il quale mi disse di non poter impegnare il Ministero e mi sembrò contrario alla presa in considerazione del problema.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* È certo, però, che sia le osservazioni del Tesoro che quelle della Pubblica Istruzione sono fondate, perchè col disegno di legge si istituirebbe un ruolo permanente senza un limite di posti nè il possesso di un titolo di studio adeguato.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore.* Su questi punti convengo e convenivo anche prima, ma aspettavo di conoscere gli orientamenti del Ministero.

PRESIDENTE. Personalmente sono sempre contrario ai rinvii che spesso si risolvono in seppellimenti, però non c'è dubbio che le osservazioni fatte dal Ministro sono molto esatte e fondate. Noi dobbiamo fare una legge efficiente e duratura, dobbiamo dare una organizzazione stabile a una nuova categoria di funzionari che dovranno esercitare permanentemente il loro ufficio, ma naturalmente dobbiamo porre dei limiti e delle garanzie. Ritengo perciò che sia meglio approfondire il problema prima di prendere una decisione.

GRAMEGNA. Non mi sembrano esatte le osservazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione circa l'esigenza del possesso di un titolo di studio, perchè il disegno di legge prescinde da un titolo di studio. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 2 dice espressamente che «il personale tecnico qualificato di seconda categoria, sotto maestri d'arte, è inquadrato al grado 12° e al grado 13°, a seconda che l'anzianità di servizio permanente non sia o sia inferiore a tre anni, purchè il personale stesso si sia distinto per capacità tecnica ed abbia conseguito la qualifica di «ottimo».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* La questione è tutta nell'articolo 1 che dice: «È istituito un ruolo di personale tecnico di gruppo *C* ecc.». Ora, questa dizione deve essere integrata, perchè non si dice niente nè riguardo al numero dei posti nè riguardo al titolo di studio necessario. In questo senso, mi pare che abbia perfettamente ragione il Tesoro, perchè altrimenti verrebbe lasciata al Ministero di grazia e giustizia una illimitata possibilità di assumere tutti gli elementi che crederà opportuno, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze economiche.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore.* Tanto è giusta questa osservazione, che io avrei parlato senz'altro di ruolo transitorio e non permanente.

MAGLIANO. Mi sembra che il proposito del senatore Bastianetto, come risulta dall'articolo 3, sia stato quello di sistemare il personale attualmente in servizio. Infatti l'articolo 3 dice: «Il personale di cui all'articolo 2, che nell'anno 1950 e successivamente fino all'entrata in vigore della presente legge ha raggiunto i limiti di età per il collocamento in pensione, è richiamato o trattenuto in servizio ed inquadrato nel gruppo *C* a termini dell'articolo stesso». Si tratta di sapere se, dal 1950 ad oggi, il personale che è andato in pensione è stato trattenuto o meno.

PRESIDENTE. Mi sembra che siamo tutti d'accordo sulla necessità di approfondire lo studio del problema prima di prendere una decisione. Per questo, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende che l'esame di questo disegno di legge è rinviato ad una delle prossime riunioni.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: «Riordinamento degli archivi notarili» (N. 1085) (*D'iniziativa del senatore Elia*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Elia: «Riordinamento degli archivi notarili».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Dico anzitutto, genericamente, che il disegno di legge presenta una sola difficoltà, per me fondamentale, quella dell'articolo 1. Tutto il resto, a mio modo di vedere, ha il difetto di essere più materia di regolamento che di legge.

Con il disegno di legge si mira in primo luogo a risolvere favorevolmente una vecchia e vessata questione, intendendosi riconoscere esplicitamente che l'Amministrazione degli archivi notarili è statale, è gerarchicamente dipendente dal Ministero di grazia e giustizia seppure con ordinamento e gestione finanziaria separati. In secondo luogo, si tende a dare a codesti uffici un numero adeguato di personale in tutti e tre i ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, proponendosi di portare il numero degli attuali impiegati che sono 464, a 600, con un aumento di 136 unità e regolando le modalità per l'ammissione ai concorsi, precisando i requisiti che ogni candidato deve avere, ed infine distinguendo gli archivi in distrettuali e superiori. Si precisa anche la competenza per circoscrizione e si propone l'istituzione di un ufficio ispettivo presso gli archivi notarili superiori.

Circa l'opportunità di una tale legge pare al relatore che non possano sussistere dubbi, tanto più che, in mancanza di un testo unico che regoli interamente la materia, gli archivi notarili e il personale dagli stessi dipendente, sono regolati da antiche ed inadeguate disposizioni di legge contenute principalmente nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, nella legge 22 dicembre 1939, n. 2006, nel regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, nel regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81 e 9 aprile 1948, n. 528, ecc. Tutte queste disposizioni sono assolutamente inadeguate al tempo in cui viviamo e soprattutto in contrasto con le realizzazioni ottenute dai funzionari dello Stato e dagli impiegati privati in questi anni. Dunque, il disegno di legge è opportuno e quasi necessario; tuttavia è da emendare e da snellire. Sarebbe stato preferibile che la legge fosse compendiata in pochi articoli, conglobando poi in apposite norme regolamentari tutte le disposizioni riguardanti, per esempio, la conservazione degli atti, le modalità di ispezione, cioè le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21, 25, 26 46, ecc..

Addentrandomi nell'esame dei singoli articoli osservo, come ho già fatto presente, che il primo ostacolo è costituito dalla parte prima dell'articolo 1, che dice: «L'Amministrazione degli archivi notarili è statale e dipende gerarchicamente e amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati». Con questo articolo si vuole affermare in modo preciso e categorico la statalità degli archivi e si vuol riconoscere ai dipendenti di questi uffici la qualità di pubblici impiegati statali con tutte le conseguenze che ne discendono.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge porta dei nuovi oneri finanziari?

SPALLINO, *relatore*. Il disegno di legge non crea oneri finanziari nuovi, però, se si accettasse la formulazione attuale dell'articolo 1, si avrebbero senza dubbio delle conseguenze dal lato economico perchè si stabilirebbe la qualità di pubblici impiegati per i funzionari addetti agli archivi e quindi si avrebbero varie conseguenze sia per il loro trattamento di quiescenza che per i concorsi, ecc.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo punto mi permetto di fare una osservazione. Il Ministero aveva preparato sugli archivi notarili un disegno di legge del 1948 e lo aveva trasmesso al Ministero del tesoro, che non dette la sua adesione in quanto esso portava indirettamente degli oneri finanziari perchè, per quanto la gestione degli archivi fosse autonoma, era allora deficitaria e qualcuno avrebbe dovuto pur provvedere. Siccome, però, è entrata in vigore la legge 5 aprile 1950 che ha aumentato la tassa di archivio, si sono rese possibili maggiori disponibilità finanziarie, per cui oggi questo disegno di legge di riordinamento degli archivi notarili trova larga copertura. Credo, anzi, che la gestione degli archivi notarili sia quella che ha oggi maggiori disponibilità tra tutte le gestioni che dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

SPALLINO, *relatore*. Occorre tener presente che si propone un aumento di 136 unità.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche questo aumento sarebbe abbondantemente coperto. Si tratterebbe di circa 136 milioni in

più all'anno, ma l'attivo è senz'altro superiore a questa cifra.

SPALLINO, *relatore*. Sono lieto delle dichiarazioni fatte ora dal Ministro e, se i colleghi consentono, continuo la mia relazione. Alla istanza dei funzionari degli archivi di essere considerati in tutto e per tutto dipendenti statali, si è sempre opposto e si oppone tuttora, non soltanto per ragioni di bilancio, ma anche per ragioni di diritto, il Ministero del tesoro nonchè la 5ª Commissione permanente del Senato. Argomenta il Ministero del tesoro a sostegno della propria tesi, che, essendosi in sede di sistemazione dell'ordinamento gerarchico dello Stato operata una rigorosa ricognizione di tutto il personale stabile (e questo risale al 1923) il personale degli archivi notarili rimase escluso, mentre vi fu compreso tutto il personale delle Aziende statali autonome esistenti anteriormente all'emanazione del decreto, che è del 1923. Aggiunge il Ministero del tesoro che nella stessa legge istitutiva degli archivi, venne stabilita, con apposita norma, l'estensione al relativo personale di alcune disposizioni concernenti i dipendenti statali, estensione che non sarebbe stata necessaria qualora il personale degli archivi fosse stato compreso tra i diretti dipendenti dello Stato.

Presidenza del Vice Presidente GAVINA

SPALLINO, *relatore*. In verità questa tesi è stata combattuta dal Ministero di grazia e giustizia che ne ha dedotto la conseguenza che gli archivi notarili, pur non avendo una propria personalità giuridica, sono un organo, sia pure mediato, dello Stato, gerarchicamente dipendente da quel Ministero. La controversia tra i due Ministeri fu risolta con il parere del Consiglio di Stato del 30 settembre 1950 che, sullo specifico quesito se il personale dipendente dagli archivi avesse diritto a concorrere alla assegnazione degli alloggi I.N.C.I.S. argomentò che, «... dovendosi per le considerazioni esposte riconoscere all'Amministrazione degli archivi notarili la natura di Amministrazione dello Stato, ancorchè con propria autonomia finanziaria, non può non attribuirsi la qualità di pubblici impiegati statali ai dipendenti da essa Amministrazione con tutte le conseguenze che ne discendono». (La questione era limitata esclusivamente all'assegnazione di un appartamento I.N.C.I.S. ed era stata sollevata dal fatto che un conservatore di un archivio aveva concorso per l'assegnazione di un alloggio I.N.C.I.S. che poi gli era stato negato ed infine riconosciuto). Comunque, però, la questione è un po' diversa, perchè in sostanza si tratterebbe di attribuire quasi di straforo la qualifica di pubblici impiegati dipendenti dallo Stato ai funzionari degli archivi ed a ciò mi sembra che anche il Ministro di grazia e giustizia non sia favorevole. Il vostro relatore è contrario pertanto al primo comma dell'articolo 1, così come è proposto.

Debbo poi informare la Commissione che in data 11 gennaio 1951 mi è pervenuta una lettera del segretario del Sindacato nazionale degli archivi notarili (che aveva precedentemente convenuto con me sull'opportunità di stralciare questo comma dell'articolo 1) con la quale in sostanza, il Sindacato sostiene la necessità che sia mantenuto l'articolo 1. Viceversa io sono del parere di sopprimere da questo articolo la parola «statale».

Faccio presente che il regio decreto 11 novembre 1923, sull'ordinamento gerarchico dello Stato, all'articolo 1 dice espressamente: «Il presente decreto stabilisce e regola la classificazione del personale dipendente dallo Stato agli effetti del trattamento economico, delle norme di carriera e delle modalità di assunzione in rapporto all'indole e alle funzioni inerenti ai singoli servizi». In un altro articolo si dice che non può essere assolutamente aumentato il numero del personale previsto da questo decreto. Siccome nell'elencazione non sono compresi gli archivi notarili, è ovvio che quella degli archivi non può essere considerata una Amministrazione statale.

Resta da decidere innanzi tutto la questione del riconoscimento della statalità o meno ai dipendenti di questi archivi perchè da questa decisione discendono varie conseguenze. La prima conseguenza cui il Sindacato nazionale vorrebbe arrivare, è che, ove non si riconoscesse che i dipendenti degli archivi sono statali, essi chiedono la soppressione dell'articolo 10 del disegno di legge Elia così formu-

lato: « Al personale degli archivi notarili, a meno che non sia altrimenti stabilito dalla presente legge, si applicano le disposizioni concernenti il personale civile delle Amministrazioni dello Stato senza eccezioni di sorta ».

Su questa soppressione non sono d'accordo, perchè ritengo che il Sindacato nazionale si sia eccessivamente preoccupato nel voler abolire questo articolo 10, che pregiudicherebbe, secondo la sua idea, la legittima aspirazione del personale rappresentato. Non sono d'accordo, perchè penso che costituisce sempre una garanzia il fatto che nella legge si dica che al personale dipendente dagli archivi si applica il trattamento fatto al personale civile delle Amministrazioni dello Stato. Questo, per me, è un passo avanti nella realizzazione delle loro aspirazioni. Per concludere, due sono le questioni da prendere preventivamente in esame, la questione che riguarda la statalità di questo personale e la questione dell'aumento di 136 unità del personale medesimo. Sulla prima questione vorrei sentire il parere del Ministro, che già si è espresso favorevolmente circa la seconda, perchè ci ha parlato di una larga disponibilità finanziaria da parte di questa Amministrazione in virtù della nuova legge sulla tassa di archivio emanata nel 1950.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il parere del Ministro è favorevole alla soppressione della parola « statale ». Non è infatti opportuno l'ingresso, attraverso forme anomale, di determinate categorie nel personale dello Stato, specialmente alla vigilia della riforma della burocrazia.

D'altra parte, poi, l'articolo 10 assicura a questo personale tutte le provvidenze stabilite a favore degli statali e fa sì che non si possa essere fermati – nella soppressione del termine « statale » – dalla preoccupazione della sorte di questi impiegati. Mi sembra poi incoerente il fatto che si debba attribuire il carattere e la qualifica di statale a questa Amministrazione mentre tutta la gestione si svolge al di fuori del bilancio e semplicemente con una vigilanza da parte del Ministero. Questa Amministrazione fino ad ora ha funzionato bene e non c'è certamente bisogno di porre quasi un timbro di statalità, che praticamente non servirebbe a nulla.

Presidenza del Presidente PERSICO

GRAMEGNA. Vorrei domandare al Ministro, dato che il patrimonio di questa Amministrazione è autonomo, che cosa avverrebbe di esso se non attribuissimo all'Amministrazione degli archivi notarili carattere e qualifica di statale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Vi sono vari esempi di Amministrazioni del genere, che sono persone di diritto pubblico e che amministrano da sè il loro patrimonio: ad esempio, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la Cassa depositi e prestiti, ecc. Si tratta insomma di gestioni autonome. Per quanto riguarda gli archivi notarili, i residui attivi della gestione per ora vengono investiti in titoli di Stato o in cartelle dell'Istituto di credito per le opere pubbliche. L'Amministrazione degli archivi è retta dal direttore generale degli affari civili, cioè praticamente da un organo del Ministero di grazia e giustizia. A poco a poco si sta formando un patrimonio in virtù di quella legge sulla tassa di archivio già ricordata; questo patrimonio viene conservato, investito e vigilato dal Ministero.

GRAMEGNA. La pensione ai dipendenti che lasciano il servizio viene data dall'Amministrazione degli archivi notarili?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, è data dall'Amministrazione, con lo stesso trattamento che viene fatto agli statali.

GRAMEGNA. Ho fatto questa osservazione perchè ci sono dei precedenti in materia. Nel passato, per esempio, la Cassa pensione dei notai, che raggiunse una cifra imponente, fu assorbita dallo Stato, perchè si diceva che le pensioni dei notai erano superiori alle pensioni degli impiegati dello Stato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Lo Stato non ha mai assorbito le eccedenze di questa Cassa. Le eccedenze sono rimaste come patrimonio della Cassa pensioni, che svolge poi attività diverse perchè, non dovendo erogare queste somme a titolo di pensioni, le impiega per attività assistenziali, per borse di studio, ecc. Insomma nulla è stato sottratto al patrimonio della Cassa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

L'Amministrazione degli archivi notarili è statale e dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il Ministero di grazia e giustizia esercita anche l'alta vigilanza sugli archivi notarili e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.

La stessa vigilanza spetta ai Procuratori generali presso le Corti di appello ed ai Procuratori della Repubblica presso i tribunali, nei limiti delle rispettive giurisdizioni. Queste determinano anche la dipendenza gerarchica del personale degli archivi notarili dalle predette autorità.

Il relatore e il Ministro propongono un emendamento per la soppressione delle parole: « è statale e ». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il secondo comma.

(*È approvato*).

SPALLINO, *relatore*. Al terzo comma propongo la soppressione dell'ultimo periodo, cioè delle parole: « Queste determinano anche la dipendenza gerarchica del personale degli archivi notarili dalle predette autorità ». Mi pare, infatti, che questa aggiunta sia assolutamente superflua.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il concetto di vigilanza è diverso dal concetto di dipendenza gerarchica.

SPALLINO, *relatore*. Ma non spetta al procuratore della Repubblica o al procuratore generale stabilire la gerarchia, in quanto esistono già dei ruoli.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se noi non comprendessimo la differenza tra quella che è l'Amministrazione e quella che è l'attività funzionale, i due primi commi sarebbero in contraddizione, perchè il primo parla di una dipendenza gerarchica e il secondo parla di vigilanza. I due concetti non possono coesistere, perchè si tratta di cose diverse. La questione è che la prima parte dell'articolo si riferisce esclusivamente alla gestione finanziaria, la seconda si riferisce al funzionamento. Ecco perchè, per quello che riguarda il funzionamento, non c'è una dipendenza gerarchica diretta. È opportuno e coerente il sistema della vigilanza dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica sui notai ed è opportuna la dipendenza gerarchica dagli organi periferici, che sono quelli che esercitano il controllo sul funzionamento degli archivi, con una attività che è diversa dall'amministrazione dei fondi degli archivi stessi.

SPALLINO, *relatore*. Mi sembra eccessivo stabilire in un articolo di legge la dipendenza gerarchica quando ognuno dei funzionari, nel ruolo ad esso spettante, ha una precisa qualifica. Il procuratore della Repubblica non potrà mettere un funzionario di gruppo *A* a svolgere una mansione di gruppo *C*.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. I funzionari di grado più alto da chi dipenderebbero?

SPALLINO, *relatore*. Dal direttore generale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Rispetto al procuratore si ha una figura analoga alla dipendenza dei notai, i quali dipendono non gerarchicamente ma sono sottoposti ad un controllo.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili è composta dal direttore generale per gli affari civili, da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, da un ispettore generale degli archivi notarili, ed è nominata dal Ministro di grazia e giustizia. In presenza di questo organo, mi pare che non si possa attribuire al Procuratore generale e al Procuratore della Repubblica la facoltà di determinare la dipendenza gerarchica del personale degli archivi notarili dall'autorità amministrativa.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei far presente che in base all'articolo 46 del disegno di legge, il concetto ispiratore risulta più chiaro. L'articolo 46 si riferisce alle note di qualifica e recita:

« Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica.

« Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli archivi sono compilate dal

Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore generale presso la Corte d'appello ».

Le note di qualifica sono compilate quindi dal Procuratore della Repubblica.

SPALLINO, *relatore*. Questo non contrasta con quanto dicevo, perchè quest'articolo è uno di quelli che dovrebbe far parte di un regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del relatore, soppressivo dell'ultimo periodo del terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per una migliore forma del testo, propongo di fondere il secondo e il terzo comma nel seguente modo:

« Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali, e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè proposto dal Ministro di grazia e giustizia, tendente a fondere il secondo e il terzo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel suo complesso che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

Art. 1.

L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli archivi notarili anche a mezzo dei Procuratori generali presso le Corti di appello e dei Procuratori della Repubblica presso i tribunali, e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,35.